



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania - 95037 San Giovanni La Punta - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

Decreto n° 121

del 27/11/2018

IL SINDACO

Oggetto: Costituzione in giudizio e relativo conferimento incarico all'Avv. Antonio Borzi - Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania da Barbagallo Davide e EDILMAN S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio.

Visto il ricorso proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania dal Sig. Barbagallo Davide e la EDILMAN S.r.l. contro questo Comune, assunto al protocollo dell'Ente con n° 28713 del 05/09/2018, per l'annullamento, previa sospensione degli effetti, dell'ordinanza dirigenziale del Settore Urbanistica Servizio di Repressione Abusivismo Edilizio n° 89 e n° 14 Urb.ca del 03/07/2018 di demolizione e sospensione dei lavori di opere edilizie abusive ed il pagamento della sanzione pecuniaria di €516,00 nonché ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compreso la comunicazione dell'avvio del procedimento prot. n° 17246 del 10/06/2016 e della informativa del Comando Polizia Municipale prot. n° 127/ST/PM del 08/06/2016;

Vista la proposta di decreto sindacale n° 10 del 24/09/2018 avente ad oggetto: "Ricorso proposto davanti al T.A.R. Sez. di Catania da Barbagallo Davide e EDILMAN S.r.l. contro questo Comune. Costituzione in giudizio"

Ritenuto di costituirsi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania per la rappresentanza e difesa di questo Comune nel sopracitato giudizio;

Dato atto che:

- che con determinazione dirigenziale n° 102 del 31/05/2018 si è provveduto ad iscrivere n° 65 professionisti nell'elenco di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale che risulta suddiviso in n° 5 sezioni distinte per ambito giuridico e n° 1 sezione speciale - giovani avvocati e che ogni professionista può essere iscritto in numero non superiore a n° 2 sezioni dell'elenco medesimo;
- che il conferimento del singolo incarico difensivo episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 11/05/2012, n° 2730 – ribadito dal T.A.R. Puglia Sez. II di Bari con Sentenza n° 1289 del 11/12/2017);

Rilevato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove; Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Antonio Borzi sono:

- risulta iscritto nella Sezione Sezione A – Amministrativo dell'elenco di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale approvato con determinazione dirigenziale n° 102 del 31/05/2018;
- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e della regolamentazione del compenso professionale spettante agli avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune approvato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016 e successivamente modificata con deliberazione di G.M. n° 02 del 11/01/2018;
- il principio dell'efficacia è stato rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune;
- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento del citato incarico, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione, nonché il principio della rotazione vengono rispettati conferendo l'incarico legale attraverso una rotazione dei professionisti inseriti nell'elenco degli avvocati approvato con determinazione dirigenziale n° 102 del 31/05/2018;
- viene garantito attraverso un'equa distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico di acquisizione dei servizi;
- i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa nel sopracitato giudizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'Avv. Antonio Borzi, iscritto nella Sezione A – Amministrativo dell'elenco di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale di questo Comune;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte – con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));
- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Viste le linee guida n° 12 dell'A.N.A.C. in materia di affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 907 del 24/10/2018, le quali chiariscono che il singolo incarico ad un legale per la rappresentanza in giudizio non è un appalto ma rientra tra i contratti esclusi dall'applicazione del codice dei contratti pubblici;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto l'art. 30 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 15 del 17/05/2018;

Vista la delibera di G.M. n° 49 del 03/05/2016 ad oggetto: "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune" e successivamente modificata con deliberazione di G.M. n° 02 del 11/01/2018;

Vista la Delibera di C.C. n° 21 del 16/07/2018 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2018 e Bilancio Pluriennale 2020 e relativi allegati" e successive modifiche;

Vista la Delibera di G.M. n° 69 del 17/07/2018 ad oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2018/2020" e successive modifiche;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

1. La costituzione nel giudizio proposto davanti al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Catania dal Sig. Barbagallo Davide e la EDILMAN S.r.l. contro questo Comune, con ricorso assunto al protocollo dell'Ente con n° 28713 del 05/09/2018, di cui in premessa;
2. Di conferire incarico all'Avv. Antonio Borzi con studio in Via Dalmazia n° 79 Catania, che risulta essere iscritto nella Sezione A - Amministrativo dell'elenco di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale, per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio di cui al punto precedente ivi compresa l'eventuale attività di recupero, munendolo all'uopo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno ed eleggendo domicilio presso lo studio del nominato difensore;
3. Che l'affidamento di assistenza e di patrocinio legale avviene mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
4. Di precisare che la materiale liquidazione delle competenze spettanti al suddetto professionista interverrà, con successiva determinazione a chiusura del giudizio con pronuncia definitiva, a seguito di presentazione di parcella e fattura redatta secondo i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 10% nel caso di esito favorevole o del 25%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, per un importo non superiore ad €.4.000,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., compenso effettuato secondo le previsioni dell'art. 13 della Legge n° 247 del 31/12/2012 e come determinato nella "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune", approvata con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016 e successivamente modificata con deliberazione di G.M. n° 02 del 11/01/2018;
5. Di liquidare nell'ambito della superiore somma in favore del professionista incaricato, previa presentazione di regolare fattura corredata dagli atti predisposti per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la somma di €.750,00 oltre C.P.A. e I.V.A. a titolo di acconto su onorario e spese;
6. Di dare atto che l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare/convenzione contenente la pattuizione del compenso complessivo spettante al professionista incaricato;
7. Di dare mandato al Dirigente del Settore Affari Generali ed Istituzionali di provvedere alla sottoscrizione con il legale incaricato del disciplinare di incarico ed alla adozione della relativa determinazione dirigenziale di impegno di spesa;
8. Di stabilire che la presente è determina a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
9. Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
10. Di dare, altresì, atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
11. Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico in elenco nonché nella Sezione Consulenti e Collaboratori.

IL SINDACO
Antonino Bellia



All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile Ufficio Contenzioso
(*Mario Arrigo*)

L'Incaricato di Funzioni Dirigenziali
del Settore Affari Generali ed Istituzionali
(*Avv. Antonino Di Salvo*)

Visto di regolarità contabile
L'atto non comporta impegno di spesa
Il Dirigente del Settore Finanze
(*I.D.C. Francesco Privitera Benfatto*)